

**ALLEGATO A**

Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della sottomisura 214.a "Pagamenti Agroambientali" azione a.6 Adozione di metodi di coltivazione agroambientale per il tabacco".

- 1. Denominazione della misura.**
- 2. Codice Misura 214**
- 3. Sottomisura 214 a**
- 4. Azione a.6 Adozione di metodi di coltivazione agro-ambientale per il Tabacco**
- 5. Descrizione dell'impegno**
- 6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.**
- 7. Localizzazione**
- 8. Beneficiari.**
- 9. Entità e intensità dell'aiuto**
- 10. Impegni specifici collegati alle sottoazioni dell'azione**
- 11. Relazioni con le precedenti misure agroambientali e combinazione e cumulo di diversi impegni**
- 12. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi**
- 13. Rispetto degli impegni specifici**
- 14. Riduzioni ed esclusioni**
- 15. Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura**
- 16. Condizioni di accesso relative ai beneficiari di tutte le azioni**
- 17. Criteri di selezione delle domande**
- 18. Adempimenti procedurali**
  - 18.1. Fasi del Procedimento
  - 18.2. Presentazione delle domande di pagamento
  - 18.3. Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento
  - 18.4. Costituzione del fascicolo aziendale
  - 18.5. Luogo e Modalità e di presentazione delle domande
  - 18.6. Termini per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento anno 2010
  - 18.7. Termini per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a regime
- 19. Comunicazioni per cause di forza maggiore**
- 20. Recesso/Trasferimento impegno**
- 21. Rinunce**
- 22. Adempimenti istruttori**
- 23. Istruttoria recupero**

**1. Denominazione della misura.**

Pagamenti per interventi Agroambientali art.36, a, iv - art.39

**2. Codice Misura 214****3. Sottomisura 214 a****4. Azione a.6 Adozione di metodi di coltivazione agro-ambientale per il Tabacco**

L'azione ha la finalità di introdurre sul territorio regionale sistemi di coltivazione del tabacco più sostenibile volti al miglioramento delle tecniche colturali per renderle più compatibili con le emergenze ambientali.

L'azione favorisce quindi la riconversione della coltivazione intensiva del tabacco riducendo l'apporto di input chimici e fertilizzanti, il consumo idrico e diminuendo il peggioramento della qualità dei suoli in linea con il capitolo "Strategia per il settore del tabacco del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale" e con quanto previsto nell'ambito del paragrafo 4 "La ristrutturazione e riconversione del settore tabacco" del PSR 2007/2013 della Regione Toscana.

**5. Descrizione dell'impegno**

L'impegno, di durata quinquennale, prevede la coltivazione del tabacco nel rispetto delle sottoazioni di seguito riportate:

sottoazione 1: Colture intercalari di copertura del suolo

sottoazione 2: Scelta e distribuzione del fertilizzante

sottoazione 3: Controllo delle piante infestanti

sottoazione 4: Gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui.

**6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.**

Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg.CE 1975/2006 il beneficiario non può diminuire nel periodo di impegno la superficie ammessa a finanziamento ma può interessare particelle diverse dell'azienda stessa, in funzione della rotazione colturale.

Se nel corso del quinquennio la superficie ad impegno ammessa a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei pagamenti ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate o in diminuzione; qualora, a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti, non sussistono più le condizioni d'ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento.

La superficie minima ammessa a pagamento non deve essere inferiore a 1 ettaro in appezzamento unico (porzione continua di superficie agricola utilizzata) e l'impegno deve interessare l'intera superficie aziendale coltivata a tabacco.

Gli ampliamenti di superficie nel corso del periodo quinquennale non sono ammessi a pagamento ma sono soggetti comunque ad impegno.

Sono ammessi a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Ove un' UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Sono ammesse a beneficio i seguenti gruppi varietali:

- Gruppo 1 Flue air cured: Virginia Bright;
- Gruppo 4 Fire cured: Kentucky.

### **7. Localizzazione**

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale.

### **8. Beneficiari.**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c. che hanno coltivato tabacco in almeno una delle campagne 2005, 2006, 2007, 2008, 2009".

Tale coltivazione deve risultare dalle domande presentate ai sensi del reg.CE n.1782/2003 (Regime di pagamento unico).

### **9. Entità e intensità dell'aiuto**

La forma d'aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione.

L'aiuto è corrisposto sulla base degli ettari oggetto d'impegno ed è correlato al gruppo di appartenenza varietale del tabacco tra quelli di seguito indicati:

Gruppo 1 - Flue air cured: Bright 1.515,00 euro ad ettaro.

Gruppo 4 - Fire cured: Kentucky 1.732,00 euro ad ettaro.

L'importo determinato sulla base della domanda d'aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta per tutto il periodo d'impegno il tetto massimo concedibile, fatto salvo in presenza di un subentrante, già titolare di domanda, e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 20 "Recesso/trasferimento impegno".

### **10. Impegni specifici collegati alle sottoazioni dell'azione**

#### **Sottoazione 1: Colture intercalari di copertura del suolo**

- Seminare entro il mese di novembre colture intercalari di copertura sulle stesse superfici destinate alla coltivazione del tabacco;
- Non impiegare prodotti fitosanitari e diserbanti sulle colture intercalari di copertura;
- Adottare per la semina delle colture di copertura che abbiano un ciclo colturale compatibile con la tempistica della messa in coltura del tabacco. (esempio: favino (*Vicia faba minor*), loiessa (*Lolium italicum* o *multiflorum*), ecc.).
- non procedere ad aratura per la preparazione del letto di semina della coltura intercalare, ma adottare esclusivamente lavorazioni di ripuntatura o scarificazione al fine di non alterare il profilo del terreno;
- trinciare e sovesciare la coltura di copertura dopo il mese di marzo;
- registrare le operazioni colturali, per le colture intercalari, sul registro predisposto per l'attuazione dell'azione a.2" Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata, disponibile nel sistema informativo ARTEA e stampato dai detentori dei fascicoli aziendali
- conservare il registro per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno.

#### **Sottoazione 2: Scelta e distribuzione del fertilizzante**

- Effettuare l'analisi chimico-fisica dei terreni destinati alla coltivazione del tabacco, entro 12 mesi dall'assunzione dell'impegno, secondo le indicazioni dell'allegato B al decreto n. 1661/2010 con riferimento alle colture industriali;

- redigere un apposito piano di concimazione sulla base degli esiti delle analisi e delle necessità colturali del gruppo varietale considerato dalle linee guida di buona pratica agricola per la produzione di tabacco in Italia;
- sostituire in fase di pre-trapianto i concimi semplici e binari con concimi complessi e/o composti, anche a lento rilascio;
- realizzare la concimazione di copertura in tre passaggi a dosi frazionate;
- registrare le operazioni colturali relative al tabacco sul registro predisposto per l'attuazione dell'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata", disponibile nel sistema informativo ARTEA e stampato dai detentori dei fascicoli aziendali e conservazione della documentazione fiscale di acquisto dei prodotti;
- Conservare il registro, le analisi e il piano di concimazione per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno.

### **Sottoazione 3: Controllo delle piante infestanti**

- Realizzare solamente due interventi di controllo delle infestanti applicando erbicidi chimici, uno in pre-trapianto ed uno dopo il trapianto, in luogo dei quattro previsti nel convenzionale;
- utilizzare in fase di pre-trapianto principi attivi selettivi e a basso impatto ambientale di cui alle linee guida di buona pratica agricola per la produzione di tabacco in Italia per il tabacco;
- completare con tre sarchiature meccaniche e due passaggi con manodopera il controllo delle infestanti in campo;
- registrare le operazioni colturali relative al tabacco sul registro predisposto per l'attuazione dell'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata", disponibile nel sistema informativo ARTEA e stampato dai detentori dei fascicoli aziendali e conservazione della documentazione fiscale di acquisto dei prodotti.
- conservare il registro per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno.

### **Sottoazione 4: Gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui**

- Razionalizzare l'impiego di acqua irrigua mediante la predisposizione di un piano di irrigazione che tenga conto delle diverse fasi fenologiche della coltura del tabacco e della struttura del suolo;
- determinare il bilancio idrico della coltura, che tenga conto degli elementi del precedente trattino;
- controllare l'umidità del suolo mediante l'uso di strumenti tensiometrici e/o altri strumenti comunque adeguati allo scopo;
- eseguire gli interventi irrigui tenendo conto dei dati pluviometrici della rete agrometeorologica regionale e delle risultanze di cui al precedente trattino;
- garantire un volume di adacquamento non superiore a 2.800 mc/ha;
- registrare tutte le operazioni di controllo dell'umidità del suolo e delle irrigazioni effettuate relative al tabacco sul registro predisposto per l'attuazione dell'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata", disponibile nel sistema informativo ARTEA e stampato dai detentori dei fascicoli aziendali;
- conservare il registro, il piano di irrigazione e il bilancio idrico per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno.

## ***11. Relazioni con le precedenti misure agroambientali e combinazione e cumulo di diversi impegni***

Gli impegni assunti in base al regolamento CEE 2078/92 (misura F) e al regolamento CE 1257/99 misura 6 (f) del PSR 2000 – 2006 della Regione Toscana devono essere conclusi nell'ambito di quanto stabilito dai relativi bandi di attuazione.

La combinazione dei vari impegni agroambientali è consentita nei seguenti casi:

1. è ammessa la combinazione di qualsiasi azione con l'azione 214 b 1. "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità";
2. è ammessa la combinazione di diverse azioni, purché non insistano sulla stessa superficie per le quali è già previsto un pagamento.

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Reg. CE n.1698/2005 per l'attuazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

La presente azione è incompatibile con l'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata".

### ***12. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi***

I requisiti sulla condizionalità cui si fa riferimento nel presente bando corrispondono esattamente a quelli previsti dal reg. CE n. 73/09 e successivi regolamenti di attuazione.

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6, agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, al Decreto ministeriale e agli atti regionali di attuazione.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei fitosanitari e dei requisiti obbligatori supplementari previsti dal Piano di sviluppo rurale comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

### ***13. Rispetto degli impegni specifici***

Ai sensi dell'art.18 del Reg. CE n.1975/2006, il mancato rispetto degli impegni comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza specifica in base alla normativa vigente.

### ***14. Riduzioni ed esclusioni***

Il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del reg. CE 1975/2006.

### ***15. Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura***

E' autorizzata alle condizioni di cui all'art.27 del regolamento CE 1974/2006 comma 11 la trasformazione di qualsiasi impegno relativo alle azioni della misura 214 a.

all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica",

all'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"

E' autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboscamento di terreni agricoli misura 221 (art. 43 del reg. CE 1698/2005). Il passaggio è possibile se le superfici oggetto di impegno rispettano i requisiti richiesti per l'accesso alla misura 221 e alle condizioni da questa prevista. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

La trasformazione in entrambi i casi deve avvenire nel rispetto della tempistica per la nuova domanda di aiuto.

#### ***16. Condizioni di accesso relative ai beneficiari di tutte le azioni***

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.d.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I controlli vengono effettuati secondo quanto stabilito dal punto 19 lett. G della Delibera di Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 1058.

Nel caso di sentenze penali di cui al punto 1, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o, se presente, del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

#### ***17. Criteri di selezione delle domande***

I criteri sotto riportati – utili ai fini della produzione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi– vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro. I controlli amministrativi ed in loco sul possesso dei requisiti si effettuano solo in relazione al periodo di riferimento così identificato, anche se effettuati in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, risulti una situazione diversa da quella dichiarata in fase di ricezione della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento. Qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato e tale difformità comporti il declassamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta e si procede al recupero delle somme già percepite.

#### **I. Tipologia del richiedente**

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Richiedenti soci diretti o indiretti (*) di una Organizzazione di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo, riconosciuta ai sensi del Reg. CE n. 2200/96 o Reg. CE n. 1234/07 con un Programma Operativo;	punti 3
---	---------

(\*) Per “socio indiretto” si intende un socio facente parte di una società socia dell’OP;

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.  
Verifica d’ufficio da parte di ARTEA

## II. Adesione alle azioni della sottomisura/azione 214 a

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) adesione all’azione a.1 ‘Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica’:	punti 10
b) adesione all’azione a.2 ‘Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata’:	punti 1
c) nel caso di adesione all’azione a.3 ‘Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali’:	
c.1 UTE ricadenti nelle zone di pianura per una superficie > al 20 % (**)	punti 12
c.2 UTE ricadenti nelle zone di pianura per una % < al 20% o nelle altre zone	punti 9
d) nel caso di adesione all’azione a.4 ‘Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l’impiego di ammendanti compostati di qualità	
d.1 Uso di compost di qualità di qualsiasi provenienza	punti 1
d.2 Uso di solo compost di qualità prodotto entro 70 Km di raggio dall’UTE di utilizzazione	punti 5
e) nel caso di adesione all’azione a.5 ‘Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%’:	punti 5

(\*\*) si fa riferimento alla classificazione ISTAT

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b sono alternativi e cumulabili con i punteggi di cui alle lettere II.c, II.d e II.e nel limite di punti 13.

Verifica d’ufficio da parte di ARTEA

**III. Territorio**

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) % di UTE ricadente nelle zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIC;</li> <li>• ZPS;</li> <li>• aree protette;</li> <li>• SIR:</li> </ul> <p>per una superficie pari ad almeno:</p>	<p>da 20% a 50%    punti 1 &gt; di 50% a 75%    punti 2 &gt; di 75%            punti 3</p>
---	--

<p>b) % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari ad almeno:</p>	<p>da 20% a 40%    punti 5 &gt; di 40% a 60%    punti 8 &gt; di 60% a 80%    punti 10 &gt; di 80%            punti 12</p>
---	---

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti 14

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

**IV. Adesione ai progetti integrati territoriali (PIT) adottati dal PLSR**

il punteggio è attribuito nel seguente caso:

<p>Il richiedente aderisce ad un PIT</p>	<p>Punti 1</p>
--	----------------

**V. Assenza finanziamenti pregressi**

il punteggio è attribuito nel seguente caso:

<p>Il richiedente non ha percepito aiuti pubblici nei 5 anni precedenti</p>	<p>punti 3</p>
<p>la presentazione della domanda con riferimento al Reg. CEE 2078/92, alla misura/sottomisura/azione 6 'Misure Agroambientali' del PSR 2000/2006 e alla misura/sottomisura/azione 214.a, "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007/2013.</p>	

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

**VI. Certificazioni**

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) il richiedente è stato iscritto o era iscrivibile per la prima volta, all'elenco regionale toscano dei produttori biologici (L.r. 49/97) successivamente al 30 giugno dell'anno precedente la domanda di aiuto riferita all'azione a.1</p>	<p>punti 2</p>
--	----------------

b) il richiedente è un concessionario del marchio "Agriqualità" ai sensi della l.r.25/99 o fornitore di un concessionario:	punti 2
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti le cui UTE ricadono all'interno dei casi previsti alle lettere III.a, III.b.

I punteggi delle lettere VI.a e VI.b sono alternativi tra di loro all'interno delle aree di cui al punto III.

Il punteggio della lettera VI.a è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" ed aderiscono al sistema "Agriqualità".

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA.

### VII. Presenza di allevamenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n.2092/91 con una consistenza media annuale (***) di stalla di almeno 7 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 4
---	---------

b) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura integrata ai sensi della L.r. n. 25/99 con una consistenza media annuale (***) di stalla di almeno 7 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 3
---	---------

(\*\*\*) la media annuale è riferita all'annualità precedente

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

I punteggi dei punti VII.a e VII.b sono alternativi.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA.

### VIII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a. minor importo di contributo concedibile;
- b. a parità di importo: data di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

#### 18. Adempimenti procedurali

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

**La domanda di aiuto** è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed ai requisiti di accesso previsti.

**La domanda di pagamento** è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

Le domande devono essere riferite ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

### 18.1. Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per l'anno 2010

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto e di pagamento a valere sul 2010*	Entro 15 maggio 2010.
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili	Entro il 15 luglio 2010

\*Alle domande di pagamento può essere applicato quanto previsto dal paragrafo "Domande di aiuto e pagamento anno 2010" solo in presenza di una domanda di aiuto presentata entro e non oltre il 15 maggio.

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento a regime.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto o di ampliamento	Entro 31 ottobre di ogni anno
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria di ammissibilità	Entro il 28 febbraio di ogni anno
Presentazione domanda di pagamento	Entro il 15 maggio di ogni anno
Graduatoria delle domande finanziabili	Entro il 15 luglio di ogni anno

La graduatoria delle domande finanziabili è fatta in base all'assegnazione finanziaria dell'anno di riferimento prevista dal Documento Attuativo Regionale del PSR.

Se il termine per la presentazione di una domanda cade in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo utile.

### 18.2. Presentazione delle domande di pagamento

Per le domande di pagamento è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.

Per le domande di pagamento ricevute oltre il 15 maggio è applicata una riduzione pari all'1% dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto le domande di pagamento devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro il venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (9 giugno). Le domande di pagamento pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili.

Se successivamente ad una domanda di pagamento presentata entro il 15 maggio, vengono inoltrate altre domande di pagamento, queste sono considerate di modifica, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 se presentate entro il 09 giugno. In particolare per tali domande non saranno applicate penalità se presentate entro il 31 maggio, se presentate oltre il 31 maggio ed entro il 9 giugno, subiranno invece una riduzione pari all'1% dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La mancata presentazione della domanda di pagamento nel rispetto dei termini previsti dal reg. CE n.1122/2009 comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento, gli impegni devono comunque essere rispettati pena il recupero delle somme già percepite.

Le UTE che si trovano nella condizione sopra detta sono oggetto di controllo da parte di ARTEA.

La presentazione di una modifica alla DUA è trattata alla luce di quanto disposto dal reg. CE 1122/2009 .

### **18.3. Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento**

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di aiuto e della ricevibilità delle domande di pagamento:

- in caso di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA) - la domanda è considerata contestualmente ricevuta;

- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di ARTEA.

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA."

### **18.4. Costituzione del fascicolo aziendale**

Ai sensi della L.r. n. 45/07<sup>1</sup> i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

---

<sup>1</sup> L.r. n.45/07 Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) 2	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni.	Sono ammessi tutti i titoli di conduzione.
Documenti fiscali e societari 2	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

### 18.5. Luogo e Modalità e di presentazione delle domande

#### Domande di Aiuto e di Pagamento

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento alla data del 15 luglio decadono il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Al fine di poter essere ammessi a finanziamento in seguito all'eventuale disponibilità di ulteriori risorse libere programmate ed approvate dalla Giunta Regionale entro il 15 settembre, i richiedenti delle domande ammissibili ma non finanziabili devono mantenere gli impegni fino al termine del 30 settembre dell'anno di riferimento.

Le UTE che si trovano nella condizione sopra detta sono oggetto di controllo da parte di ARTEA.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

### 18.6. Termini per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento anno 2010

Per l'anno 2010 le domande di aiuto devono pervenire a decorrere dalla data dell'atto di approvazione del presente bando ed entro il 15 maggio 2010 e costituiscono anche domanda di pagamento.

Per il 2010, se successivamente ad una domanda di aiuto presentata nei termini sopra riportati vengono inoltrate altre domande di aiuto, queste sono considerate di modifica se presentate entro il 31 maggio dello stesso anno. Non è ammessa la presentazione di domande tardive.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto (15 maggio 2010 – 15 maggio 2015).

<sup>2</sup> Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web Service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

### **18.7. Termini per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a regime**

La presentazione delle domande di aiuto è possibile in ogni momento dell'anno, tuttavia, per essere inserite nella graduatoria relativa alla concessione dei contributi relativi ad una determinata annualità, le domande di aiuto devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dell'annualità di riferimento della domanda (es. entro il 31.10.2010 per le domande riferite alle disponibilità previste nel piano finanziario dell'Ente competente per il 2011).

La graduatoria degli ammissibili viene redatta tenuto anche conto dell'importo determinato sulla base della domanda di aiuto, corrispondente all'importo ammissibile, e rappresenta, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali. Entro il 15 maggio dell'anno successivo deve essere presentata la domanda annua di pagamento.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento.

La durata quinquennale dell'impegno è commisurato alle campagne agrarie di riferimento. L'annata agraria ha come riferimento il periodo dall' 11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo.

### **19. Comunicazioni per cause di forza maggiore**

Le richieste e comunicazioni dovute a cause di forza maggiore relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo e devono essere inoltrate entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

In caso del decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

Le eventuali cause di forza maggiore invocate dal beneficiario devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali premi già percepiti.

### **20. Recesso/Trasferimento impegno**

Le comunicazioni di recesso e/o trasferimento impegno non sono soggette a imposta di bollo.

In caso di recesso con o senza cessione dell'UTE il beneficiario è tenuto a darne comunicazione all'ARTEA, entro 30 giorni da quando il trasferimento produce i suoi effetti, i dati utili alla definizione della prosecuzione o meno dell'impegno; la mancata comunicazione entro i 30 giorni comporta il mancato pagamento dell'annualità che segue il trasferimento.

In caso di mancata prosecuzione dell'impegno si procederà al recupero dei premi percepiti

Il cedente non è tenuto al rimborso di quanto già percepito se cessa definitivamente l'attività agricola avendo adempiuto ad una parte significativa del proprio impegno, identificata con l'impegno di tre anni su cinque.

Il subentro nell'impegno per cessione totale o parziale dell'UTE, è ammesso solo in caso di : subentrante tabacchicoltore come definito al punto 8 "Beneficiari".

Subentro per decesso (successione ereditaria) o donazione a familiari; nel caso in cui l'erede o i familiari subentranti costituiscano una società il subentro è ammesso solo se l'erede o i familiari subentranti sono amministratori della società.

I pagamenti per il restante periodo di impegno verranno riconosciuti al beneficiario/i subentrante/i .

Il subentro totale o parziale è possibile a condizione che il subentrante provveda alla presentazione della domanda di pagamento entro i termini stabiliti. Il pagamento viene liquidato a chi ha presentato la domanda di pagamento.

Se il subentro totale o parziale avviene dopo i termini di presentazione della domanda di pagamento è necessario fornire la documentazione attestante il subentro.

### **21. Rinunce**

La comunicazione della rinuncia deve essere inoltrata ad ARTEA ed il richiedente non può recedere dalla stessa. La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa e sarà oggetto di un successivo atto di revoca, con le conseguenti penalizzazioni nell'inserimento in graduatoria per alcune misure del PSR 2007/13, ai sensi della normativa vigente.

Ogni qualvolta un richiedente comunichi una rinuncia ad un pagamento agroambientale, vedrà il proprio punteggio, conseguito in base ai criteri di selezione delle domande, decurtato di 4 punti nel caso in cui presenti una nuova domanda di aiuto nella o nelle annualità successiva/e.

### **22. Adempimenti istruttori**

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammissibili sulla base delle autodichiarazioni;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

L'ARTEA provvede alla pubblicazione dell'elenco delle domande non ammissibili, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi, sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia ([www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)).

In sede di prima attivazione il provvedimento di cui ai punti precedenti è adottato entro il 15 luglio.

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta, entro il 15 luglio di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili;
- l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento per insufficienza delle risorse;
- l'elenco delle domande non ammissibili.
- 

Viene predisposta una graduatoria unica regionale sulla base di una linea finanziaria regionale (come individuata dal Documento Attuativo Regionale)

L'ARTEA provvede alla pubblicazione dell'elenco delle domande non ammissibili, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi, sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia ([www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)).

L'ARTEA rende pubblica la graduatoria delle domande ammissibili e delle domande ammesse a finanziamento.

### **23. Istruttoria recupero**

L'ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.